



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati:

dott. Alessandro Cocchiara

Presidente

dott. Antonio Quaranta

Consigliere

dott.ssa Maria Rosaria Pupo

Consigliere estensore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. **5235/2022** avente ad oggetto: somministrazione

**T R A**

**SALVATORE PALUMBO** (CF PLMSVT60E01G482B), nato a Pescara il 01/05/1960 e residente in Napoli alla Via Nevio, n. 102/B, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Piazza Vanvitelli, n. 15, presso lo studio degli avv.ti Angelo Pisani, CF PSNNG71L21F839W ed Alessandra Salerno, CF SLRLSN76R60F839X, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata all'opposizione a decreto ingiuntivo di primo grado (fax 081/5567777 - pec [angelopisani@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:angelopisani@avvocatinapoli.legalmail.it) e [alessandrasalerno@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:alessandrasalerno@avvocatinapoli.legalmail.it)); **APPELLANTE**

**C O N T R O**

**ENEL ENERGIA S.p.A.**, avente sede legale in Roma, viale Regina Margherita n. 125, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 06655971007, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Nicola Lanzetta, e per essa **Deloitte Finance Process Solutions S.p.a.**, con sede in Milano, Via Tortona 25, P.IVA. C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 13380990153, in persona del suo Amministratore Delegato e Rappresentante legale Dott. Carlo Peschiera, nato a Ravenna il 05/03/1960, domiciliato per la rivestita carica di Procuratore presso la sede sociale, a ciò autorizzata in forza di procura conferita in data 23 giugno 2017, a rogito Notaio Nicola Atlante di Roma, Repertorio n. 54705, Raccolta n. 27436, registrata a Roma il 28 giugno 2017 al n. 8984 Serie 1/T, rappresentata e difesa in virtù di procura generale conferita in data 18 luglio 2017, a rogito Notaio Luigi Augusto Miserocchi di Milano, Repertorio n. 105.222, Raccolta n. 22094, registrata in Milano il 26 luglio 2017 al n. 26561 Serie IT, dagli Avv.ti Josephine Romano, C.F. RMNJPH69B57F205Y, e Cesare Giovanni Grassini, C.F. GRSCRG75D28H264H, del Foro di Milano, nonché elettivamente domiciliata presso l'Avv. Paolo Piccolo, C.F. PCCPLA57S02F839K, sito in Napoli, Via G. Bonito 19 80129 (Na) (fax: 02/83348050 - pec [cgrassini@pecdeloittelegal.it](mailto:cgrassini@pecdeloittelegal.it)); **APPELLATA**

**OGGETTO:** gravame avverso **la sentenza n. 4290/22** emessa dal Tribunale di Napoli - pubblicata in **data 03.05.2022** e non notificata, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo per fornitura di energia elettrica.

**CONCLUSIONI:** Come da note depositate.

**Svolgimento del processo**

La fase monitoria: Con ricorso depositato telematicamente in data 9 ottobre 2017, Enel Energia S.p.A. adiva il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, chiedendo l'emissione di un decreto ingiuntivo nei

confronti del sig. Salvatore Palumbo, per il pagamento della somma di € 16.211,22 a titolo di sorte capitale, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla scadenza di ciascuna fattura, ed interessi ex D.lgs. n. 231/2002 dalla notifica al saldo, nonché le spese della procedura. La pretesa era fondata su un asserito contratto di somministrazione di energia elettrica (n. cliente 817380221, POD IT001E817380221), relativo a un'utenza sita in Castel Volturno (CE), Via Domiziana Km 35-3 562.

Il decreto ingiuntivo n. 9215/2017 veniva emesso in data 30 ottobre 2017 e per l'effetto, era ingiunto a Salvatore Palumbo il pagamento di € 16.211,22 oltre interessi, nonché delle spese del procedimento monitorio liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.

Il decreto era notificato al sig. Palumbo in data 14 novembre 2017, consegnato a mani del portiere presso la residenza in Napoli.

Con atto di citazione in opposizione notificato a mezzo PEC in data 13 dicembre 2017, Salvatore Palumbo adiva il Tribunale di Napoli ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c. (R.G. n. 35138/2017), chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

A fondamento dell'opposizione, deduceva:

- 1) in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva: allegava di non aver mai sottoscritto alcun contratto per l'utenza contestata e di aver appreso dell'esistenza del debito soltanto tramite solleciti di una società di recupero crediti, avendo poi sporto denuncia-querela per furto d'identità e truffa, circostanza comunicata tempestivamente ad Enel;
- 2) nel merito, la carenza di prova del credito: mancata produzione del contratto e l'insufficienza delle sole fatture a fondare la pretesa creditoria in un giudizio di opposizione in cui vi era espressa contestazione del rapporto contrattuale;
- 3) domanda risarcitoria: accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di Enel Energia S.p.A. e condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, incluso il danno all'immagine e il pregiudizio derivante dall'iscrizione nella categoria dei "cattivi pagatori";
- 4) condanna ex art. 96, comma 2, c.p.c. per lite temeraria.

**Costituitasi in giudizio, Enel Energia S.p.a.** (e per essa **Deloitte Finance Process Solutions S.p.a.**) evidenziava che l'opponente si era limitato ad eccepire l'inesistenza del contratto senza contestare la fornitura di energia elettrica, che invece era stata provata con la produzione dell'estratto autentico delle scritture contabili e con le fatture.

Chiedeva, il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'opposto D.I., oltre che il rigetto di tutte le domande risarcitorie proposte dall'opponente; in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.; rigettava le domande risarcitorie; vinte le spese.

Depositata le memorie ex art. 183 c.6 c.p.c., si giungeva all'udienza di precisazione delle conclusioni in data 27.09.2021 e, all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

**Con sentenza n. 4290/2022 del 03.05.2022**, il Tribunale di Napoli così statuiva:

*“- rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo 9215/2017, per l'effetto, conferma il decreto opposto e ne dichiara l'esecutorietà;*

*- condanna Salvatore Palumbo al pagamento delle spese del giudizio sostenute da Enel Energia s.p.a. che liquida in € 4.835,00, oltre rimborso forfettario, iva e cpa.”.*

In ragione della **seguinte ratio decidendi**:

1) **forma e validità del contratto di somministrazione:** il contratto di somministrazione di energia elettrica non è soggetto a vincoli di forma, potendo concludersi validamente anche per facta concludentia e in forma telefonica, con richiamo all'art. 51, comma 6, del D.lgs. 206/2005 in relazione ai contratti a distanza. Veniva valorizzata la registrazione vocale del 22 aprile 2015 (riferimento "vocal PALUMBO Salvatore"), qualificata come prova ai sensi dell'art. 2712 c.c.

Il disconoscimento operato dall'opponente era ritenuto generico e privo dei requisiti di specificità richiesti dalla giurisprudenza, con la conseguenza che la registrazione manteneva la propria efficacia probatoria. Il giudice rilevava, che dalla registrazione risultava la conferma dei dati anagrafici e dell'indirizzo da parte del dichiarante;

2) **prova del credito e dei consumi:** secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (richiamando Cass. n. 17078/2017 e Cass. n. 23699/2016) in ordine all'attendibilità del sistema di lettura a contatore, affermava che i consumi riportati nelle fatture si ritengono provati in assenza di "specifiche e congrue contestazioni" da parte dell'utente. Nel caso di specie, il Giudice rilevava che i consumi contabilizzati e le relative fatture costituissero adeguata prova del credito azionato.

## GIUDIZIO DI APPELLO

Con atto notificato a mezzo PEC in data 22 dicembre 2022, Salvatore Palumbo impugnava integralmente la sentenza n. **4290/2022 del 03.05.2022**, affidando il gravame a cinque motivi di impugnazione più innanzi oggetto di dettagliata analisi.

Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 5235/2022, la prima udienza di comparizione delle parti veniva rinviata d'ufficio 24.03.2022.

**In data 18.03.2023** si costituiva Enel Energia s.p.a., la quale, nel contestare la domanda principale perché infondata in fatto e in diritto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *confermare l'impugnata sentenza la sentenza 05/05/2022 n. 4290/22 del Tribunale di Napoli - In via principale nel merito: respingere l'appello proposto dal Sig. Giuseppe Palumbo in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e confermare integralmente l'impugnata sentenza.*"

All'udienza di precisazione delle conclusioni in data 06.06.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello introdotto con citazione notificata il **02.12.2022** a fronte della sentenza n. 4290/2022 pubblicata il 03.05.2022 e non notificata, il cui termine lungo per proporre appello sarebbe spirato il 05.12.2022.

Preliminarmente occorre rilevare che la decisione nel merito della controversia assorbe ogni eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell'articolo 342 c pc e di improponibilità per violazione dell'articolo 348 bis c pc.

**Sempre in via preliminare** l'appellante ha reiterato in questo grado l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sostenendo di essere rimasto estraneo alla stipulazione del contratto di somministrazione di energia elettrica relativo al POD IT001E817380221.

Tuttavia, occorre rilevare che l'eccezione, nel rito dell'opposizione a decreto ingiuntivo attiene non già alla legittimazione processuale in senso stretto, bensì all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che la verifica della posizione soggettiva del sig. Palumbo rispetto al rapporto contrattuale in contestazione confluisce nell'analisi del primo, secondo e terzo motivo di appello come di seguito analizzati.

Ciò posto, l'appellante censura la sentenza di primo grado affidandosi ai seguenti

### MOTIVI DI APPELLO

**Col primo:** *l'appellante censura la sentenza per aver qualificato come "generico" il disconoscimento da lui opposto alla registrazione fonografica (vocal) prodotta da Enel Energia S.p.A., ritenendo tale valutazione erronea in diritto e contrastante con gli artt. 214, 215 e 216 c.p.c. e con l'art. 2702 c.c.*

**Col secondo motivo,** *l'appellante censura la sentenza per aver operato un'illegittima inversione dell'onere della prova, finendo per porre a carico del sig. Palumbo la prova negativa dell'esistenza del contratto, anziché richiedere ad Enel Energia la prova positiva del fatto costitutivo del proprio credito.*

**Con il terzo motivo,** *l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente un valido contratto di somministrazione, deducendo che la registrazione fonografica non conterrebbe gli elementi essenziali del rapporto — quali la potenza impegnata, il prezzo, le condizioni economiche, i termini di recesso e il foro competente — e che, in ogni caso, non vi sarebbe prova dell'invio della conferma contrattuale su supporto durevole.*

**Con il quarto motivo,** *l'appellante lamenta l'omessa applicazione della disciplina speciale in materia di contratti a distanza nel settore energetico, ed in particolare delle disposizioni del Codice del Consumo e della Delibera AEEG n. 104/2010 (Allegato A), che impongono al professionista specifici obblighi informativi e la trasmissione della documentazione contrattuale prima dell'attivazione della fornitura.*

**Con il quinto motivo,** *l'appellante censura la sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., deducendo vizi logici nella valutazione del materiale probatorio e l'omesso esame di elementi decisivi; propone, altresì, domanda di condanna dell'appellata ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c.*

**L'appello valutato nel suo complesso è fondato** e merita l'accoglimento per le ragioni che seguono.

**Quanto al primo motivo:** occorre premettere che le riproduzioni fonografiche, ai sensi dell'art. 2712 c.c., formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime. Invero la norma richiede che il disconoscimento sia tempestivo e sufficientemente specifico ed indichi le ragioni per le quali la riproduzione non può essere attribuita alla parte ovvero non corrisponde a quanto realmente avvenuto. (Cass. civ., Sez. III, n. 3122 del 17 febbraio 2015; Cass. civ., Sez. II, n. 19155 del 15 settembre 2020).

Nel caso di specie, il sig. Palumbo ha contestato, in maniera specifica e tempestiva, sia la **conformità della registrazione ai fatti** sia, soprattutto, **l'attribuibilità della voce registrata** alla propria persona, affermando che quella non fosse la sua voce.

A supporto depositava a) denuncia querela sporta dal medesimo presso la Questura di Napoli, Commissariato di Polizia di Stato Posillipo, il 16 ottobre, ore 11:36 del 2015. b) ricevuta fax inoltrata al prot. numero 10363837 all'attenzione della Signora Della Corte, fax 06 32 09 01 81, col quale si sollecitava presso l'Enel spa la procedura di verifica dell'effettiva titolarità della fornitura in atto.(documentazione giammai disconosciuta nella ricezione dall'Enel spa).

Ebbene, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale il sig. Palumbo non si è limitato ad una contestazione di stile, ma ha espressamente negato di aver mai stipulato il contratto, ha disconosciuto l'attribuzione della voce contenuta nella registrazione ed ha allegato di essere stato vittima di furto di identità, dichiarando di aver sporto querela così contestando il fatto costitutivo della domanda.

Tanto più che in relazione ad una prova fonografica, la negazione dell'attribuzione della voce costituisce l'unica modalità logicamente possibile di disconoscimento.

Pertanto, in presenza di un tempestivo e specifico disconoscimento, la parte che intende avvalersi della registrazione fonografica come prova in giudizio deve richiederne la verifica, analogamente a quella prevista per la scrittura privata di cui all'art. 216 c.p.c.

Nel caso di specie Enel Energia S.p.A., disconosciuta la riproduzione fonografica, non ha formulato istanza di verifica nei termini previsti a pena di decadenza, sicché a mente degli artt. 2702 c.c. e 2712 c.c., essa registrazione è priva di ogni efficacia probatoria.

### **È fondato il secondo motivo.**

Invero, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione della posizione processuale sostanziale atteso che il creditore opposto (attore) rimane onerato della prova dell'esistenza del diritto azionato in via monitoria, mentre, per contro, l'opponente (convenuto in senso sostanziale), ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto altrui, ove eccepiti. In applicazione dei principi generali, l'Enel Energia S.p.A. aveva l'onere di provare:

- a) la conclusione del contratto di somministrazione con Salvatore Palumbo, identificato come specifico soggetto contraente;
- b) l'entità del credito maturato.

Quanto al profilo sub a), esclusa la rilevanza probatoria della registrazione fonografica, l'appellata non ha prodotto alcun altro elemento da cui ricavare il consenso del sig. Palumbo alla stipulazione del contratto, atteso che le fatture e l'estratto delle scritture contabili costituiscono prova del credito nella sua dimensione quantitativa, ma non della riferibilità soggettiva.

Tanto più che il Palumbo, ha allegato che :

- l'indirizzo di fornitura (Via Domiziana Km 35-3 562, Castel Volturno) risulta essere, secondo quanto documentato dall'appellante con rilievo informatico depositato in grado di appello (cfr. produzione in atti), la sede di un club sportivo (Golf Club), circostanza incompatibile con la natura di "utenza domestica residente" indicata nel contratto;
- la potenza impegnata dall'utenza è di **16,5 kW**, significativamente superiore alla potenza standard delle utenze domestiche residenziali (3-6 kW), il che avrebbe dovuto indurre il fornitore a una verifica più accurata dell'identità e della natura del richiedente;
- il sig. Palumbo ha prodotto certificazione anagrafica attestante la propria residenza in Napoli, incompatibile con l'indicazione fornita nell'asserito contratto telefonico;
- l'ammontare del credito (€ 16.211,22) appare difficilmente conciliabile con consumi di un'utenza domestica agevolata.

Inoltre, l'Enel Energia S.p.A., nella fase stragiudiziale all'esito del fax prot. numero 10363837 inoltrato all'attenzione della Signora Della Corte, aveva sospeso le azioni di recupero credito "*nelle more dell'accertamento*" a seguito delle comunicazioni del sig. Palumbo, avendo preso atto della denuncia per furto d'identità, a riprova dei dubbi sulla titolarità del contratto, che tuttavia Inoltre la società non ha fugato in sede giudiziaria.

Tanto più che, in applicazione del principio di **vicinanza della prova**, è Enel Energia S.p.A. a disporre delle informazioni necessarie a identificare il soggetto che ha effettivamente fruito della fornitura (dati dell'attivazione, dell'operatore che ha gestito la telefonata, delle letture del contatore e dei pagamenti eventualmente ricevuti), mentre, per contro non si può chiedere al Palumbo, di provare fatti negativi (non aver stipulato, non aver goduto della fornitura), perché tanto sarebbe contrario al principio di cui all'art. 2697 c.c., come censurato dall'appellante.

**I motivi terzo e quarto** sono fondati nei termini che seguono.

Secondo la pacifica giurisprudenza, il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta, potendo validamente perfezionarsi anche *per facta concludentia* o mediante comunicazione a distanza (ex plurimis Cass. civ., Sez. III, n. 10249 del 1998). Tuttavia, il principio attiene al profilo della validità del negozio e non esonera la parte che agisce dall'onere di dimostrare, in modo rigoroso, l'effettiva conclusione del contratto e la sua riferibilità al soggetto indicato come contraente.

In tale prospettiva, assume rilievo decisivo la disciplina speciale dettata in materia di contratti a distanza con i consumatori. Invero, ai sensi dell'art. 51, commi 6 e 7 del D.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), nei contratti conclusi mediante comunicazione telefonica il professionista è tenuto a fornire al consumatore la conferma dell'offerta su supporto durevole e il contratto si considera vincolante solo a seguito dell'accettazione del consumatore espressa in forma idonea. Inoltre, il professionista deve fornire la conferma del contratto su supporto durevole entro un termine ragionevole e comunque prima dell'inizio dell'esecuzione.

Trattasi di oneri che hanno trovato ulteriore specificazione nella Delibera AEEG n. 104/2010 (Allegato A), applicabile *ratione temporis*, che impone *al fornitore di energia di garantire un adeguato livello informativo e di trasmettere al cliente la documentazione contrattuale prima dell'attivazione della fornitura, proprio al fine di assicurare la consapevolezza del consenso prestato.*

Orbene, nel caso di specie, Enel Energia S.p.A. non ha fornito la prova dell'adempimento di tali obblighi, non risultando agli atti che sia stata trasmessa al sig. Palumbo alcuna conferma contrattuale su supporto durevole, né che questi abbia espresso un'accettazione consapevole e documentata nei termini previsti dalla normativa richiamata.

Concludendo, in ragione delle molteplici argomentazioni sopra riportate, in presenza di un disconoscimento specifico della registrazione fonografica, la prova del consenso non poteva essere desunta in via presuntiva, richiedendo un accertamento positivo, conforme agli standard imposti dalla normativa in materia di diritti dei consumatori.

**Il quinto motivo** è fondato nei limiti che seguono.

Secondo la sentenza impugnata, nel corso della conversazione telefonica il sig. Palumbo avrebbe confermato il proprio indirizzo di residenza.

L'affermazione non trova riscontro nella certificazione anagrafica prodotta, dalla quale emerge che l'appellante risiede in Napoli, Via Nevio n. 102/B, mentre l'utenza oggetto di causa è ubicata in Castel Volturno Via Domiziana Km 35-3 562.

Pertanto, secondo il principio affermato da Cass. civ., Sez. III, n. 11892 del 10 giugno 2016, *il giudice è tenuto a valutare tutte le prove acquisite e non può ignorare elementi istruttori decisivi di segno contrario (...) ed incorre in vizio di motivazione quando fonda il proprio convincimento su presunzioni senza confrontarle con gli elementi contrari risultanti dagli atti.* (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 27573 del 30 ottobre 2018). V'è stata dunque violazione dei criteri di valutazione della prova, sotto il profilo dell'omessa valutazione di elementi decisivi (certificazione anagrafica nonché dall'indirizzo di fornitura (Via Domiziana Km 35-3 562, Castel Volturno) che risulta essere, la sede di un club sportivo (Golf Club), incompatibile con la natura di "utenza domestica residente" indicata nel contratto.

Quanto alla domanda di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c.p.c., la stessa non può essere accolta. Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la condanna per lite temeraria richiede la sussistenza congiunta di un elemento soggettivo (mala fede o colpa grave nella proposizione o resistenza all'azione) e di un elemento oggettivo (danno concretamente subito dalla controparte).

In tal senso, Cass. civ., n. 23304 del 7 novembre 2007 ha affermato che: *il danno da responsabilità processuale aggravata non è in re ipsa e deve essere allegato e provato dalla parte che lo invoca.* Il principio è stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza successiva, la quale ha precisato che la mera soccombenza non è sufficiente a giustificare la condanna ex art. 96 c.p.c., occorrendo la prova di una condotta processuale connotata da mala fede o colpa grave (Cass. civ., Sez. III, n. 21570 del 19 settembre 2017; Cass. civ., Sez. VI, n. 29812 del 12 dicembre 2017; Cass. civ., Sez. III, n. 7409 del 17 marzo 2023).

Nel caso di specie, tali presupposti non risultano integrati.

Ed invero, Enel Energia S.p.A. ha agito sulla base di elementi (quali la registrazione fonografica e la documentazione contabile) che impediscono di configurare una condotta connotata da mala fede o colpa grave.

Parimenti, l'appellante non ha fornito la prova concreta del danno subito, limitandosi ad allegazioni generiche relative ad un pregiudizio all'immagine e alla qualificazione come "cattivo pagatore", prive del necessario supporto probatorio. La domanda ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza sono poste per entrambi i gradi del giudizio a carico di Enel Energia spa, e per essa Deloitte Finance Process Solutions S.p.a., e liquidate in applicazione del DM 147 2022 secondo il valore della controversia fino a 26.000 € come segue:

a) primo grado: € 233 per spese vive nonché

Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00

Riduzione del 30 % su € 5.077,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) € -1.523,10

Compenso al netto delle riduzioni € **3.553,90**

b) giudizio appello: € 336 per spese vive nonché

Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00

Riduzione del 30 % su € 5.809,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) € -1.742,70

Compenso al netto delle riduzioni € **4.066,30**.

#### PQM

La Corte di appello di Napoli Ottava Sezione Civile in persona dei consiglieri in epigrafe indicati definitivamente pronunciando sul gravame avverso la **sentenza n. 4290/22** emessa dal Tribunale di Napoli - pubblicata in data 03.05.2022 e non notificata, ogni altra contraria istanza ed eccezione rigettata così provvede:

- 1) accoglie l'appello ed in riforma della sentenza di primo grado **revoca il decreto ingiuntivo n. 9215/2017** emesso in data 30 ottobre 2017;
- 2) condanna ENEL ENERGIA S.p.A, e per essa Deloitte Finance Process Solutions S.p.a., alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellante vittoriosa che liquida come segue:

a) primo grado: € 233 per spese vive nonché

Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00

Riduzione del 30 % su € 5.077,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) € -1.523,10

Compenso al netto delle riduzioni € 3.553,90 per compenso professionale oltre spese generali, iva e cpa come per legge;

b) giudizio appello: € 336 per spese vive nonché

Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00

Riduzione del 30 % su € 5.809,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) € -1.742,70

Compenso al netto delle riduzioni € 4.066,30 per compenso professionale oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari avv. Angelo Pisani, ed Alessandra Salerno.

Così deciso il Napoli il 30 settembre 2025

il Consigliere relatore estensore  
dottoressa Maria Rosaria Pupo

il Presidente  
dottor Alessandro Cocchiara